

Istanze istruttorie non riproposte in sede di conclusionale: è rinuncia

L'interpretazione degli artt. 189, 345 e 346 c.p.c., secondo cui l'istanza istruttoria non accolta nel corso del giudizio, che non venga riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, deve reputarsi tacitamente rinunciata, non determina alcuna compromissione dei diritti fondamentali di difesa e del diritto ad un giusto processo, poichè dette norme processuali, per come interpretate, senza escludere nè rendere disagevole il diritto di "difendersi provando", subordinano, piuttosto, lo stesso ad una domanda della parte che, se rigettata dal giudice dell'istruttoria, va rivolta al giudice che decide la causa, così garantendosi anche il diritto di difesa della controparte, la quale non deve controdedurre su quanto non espressamente richiamato. La interpretazione della volontà della parte di ritenere implicita la conferma della richiesta di ammissione delle prove non è consentita perchè preclusa dal principio della assoluta inequivocità della posizione difensiva sottoposta al giudice che deciderà la causa al fine di tutelare il contrapposto diritto di difesa della parte avversaria e dal regime dei "nova" in appello relativamente alle istanze istruttorie.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 23.04.2019, n. 11162

...omissis...

5. Con il primo motivo di ricorso si deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 184, 189, 346 c.p.c. laddove il giudice del gravame ha ritenuto l'appello infondato, sull'assunto per cui le istanze istruttorie di cui al primo grado, rigettate con ordinanza, non riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, sono da intendersi rinunciate.

6. Il motivo è infondato. Correttamente la Corte di appello ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sez. VI-2 n. 10748 del 27 giugno 2012) che afferma come l'interpretazione degli artt. 189, 345 e 346 c.p.c., secondo cui l'istanza istruttoria non accolta nel corso del giudizio, che non venga riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, deve reputarsi tacitamente rinunciata, non determina alcuna compromissione dei diritti fondamentali di difesa e del diritto ad un giusto processo, poichè dette norme processuali, per come interpretate, senza escludere nè rendere disagevole il diritto di "difendersi provando", subordinano, piuttosto, lo stesso ad una domanda della parte che, se rigettata dal giudice dell'istruttoria, va rivolta al giudice che decide la causa, così garantendosi anche il diritto di difesa della controparte, la quale non deve controdedurre su quanto non espressamente

richiamato. La interpretazione della volontà della parte di ritenere implicita la conferma della richiesta di ammissione delle prove non è consentita perchè preclusa dal principio della assoluta inequivocità della posizione difensiva sottoposta al giudice che deciderà la causa al fine di tutelare il contrapposto diritto di difesa della parte avversaria e dal regime dei "nova" in appello relativamente alle istanze istruttorie (Cass. civ. sez. II n. 22709 del 28 settembre 2017, sez. III n. 16866 del 10 agosto 2016 e n. 9410 del 27 aprile 2011; cfr. anche Cass. civ. sez. I n. 15860 del 10 luglio 2014 e Cass. civ. sez. II n. 15875 del 10 settembre 2015).

7. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 5, l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione fra le parti, in violazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 143, 146, 151, laddove il giudice del gravame non ha motivato sulla circostanza dell'abbandono del tetto coniugale da parte del hhh., quale causa di addebito della separazione.

8. Il motivo è inammissibile perchè la Corte di appello ha ritenuto che la mancata proposizione delle istanze istruttorie, oltre a costituire l'oggetto esclusivo del gravame, si riferisce alla domanda di addebito nel suo complesso senza distinzioni, quindi, per ciò che concerne la richiesta di addebito, tra la deduzione di infedeltà coniugale e di abbandono del tetto coniugale. Si tratta di una valutazione logica che si giustifica con la interrelazione esistente fra i due comportamenti. Il fatto in sè dell'abbandono del tetto coniugale doveva comunque essere provato non solo quanto alla sua concreta verifica ma anche nella sua efficacia determinativa della intollerabilità della convivenza e della rottura dell'affectio coniugalis. La giurisprudenza ritiene infatti che non costituisce violazione di un dovere coniugale la cessazione della convivenza quando ormai il legame affettivo fra i coniugi è definitivamente venuto meno e la crisi del matrimonio deve considerarsi irreversibile (cfr. Cass. civ. sez. VI-1 n. 25966 del 15 dicembre 2016 secondo cui "l'allontanamento di uno dei coniugi dalla casa familiare costituisce, in difetto di giusta causa, violazione dell'obbligo di convivenza e la parte che, conseguentemente, richiama la pronuncia di addebito della separazione ha l'onere di provare il rapporto di causalità tra la violazione e l'intollerabilità della convivenza, gravando, invece, sulla controparte la prova della giusta causa"). Relativamente a questi profili il ricorso si dimostra privo completamente di autosufficienza ed equivocamente prospettato sia come omesso esame che come violazione dell'art. 112 c.p.c..

9. Il ricorso per cassazione va pertanto respinto senza statuizioni sulle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di pubblicazione della presente ordinanza siano omesse le generalità e gli altri elementi identificativi delle parti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2019